

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSP
Gruppo supporto scuole

| |
|--|
| Richiedente: <i>Coordinatore Rete</i> |
| Autori risposta: <i>Alessio Bruscastelli (RSP ISIS "L. da Vinci" - Firenze)</i> |
| Data validazione Coordinamento: <i>09/07/2012</i> |
| Versione: <i>1.0</i> |

Domanda

Qual è l'iter da seguire per nominare il RSP della scuola?

Abstract

La nomina del RSP della scuola costituisce uno degli obblighi non delegabili del parte del Dirigente scolastico in qualità di Datore di lavoro. Sono riportati riferimenti ad articoli del D.Lgs. 81/08, nonché a testi che indicano modalità operative per l'individuazione del RSP, sia a proposte di documenti di garanzia per l'assegnazione degli incarichi.

Risposta

La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSP) costituisce uno dei due obblighi non delegabili del Datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. 81/08 [1]) e deve rispettare quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni".

Con il D.Lgs. 81/08 per la prima volta una norma in materia di sicurezza sul lavoro ha previsto specifiche indicazioni per le scuole, ed in particolare per quanto riguarda la promozione della cultura della sicurezza (art. 11) e per la nomina del RSP, per la quale (art. 32, comma 8) il Datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (quando possibile secondo lo stesso decreto, art. 34) deve prioritariamente adoperarsi per individuarlo fra il proprio personale.

Prima della nomina il Datore di lavoro deve consultare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 50, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08).

Sul manuale [2] sono riportate indicazioni relative all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione ed in particolare ai requisiti ed ai vincoli normativi riguardanti la nomina del RSP della scuola, arricchiti da suggerimenti per il Dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, per l'attuazione delle procedure di individuazione e nomina (cap. 1 "L'applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola", par. 1.3 "Il Servizio prevenzione e protezione", pagg. 17-22).

Ne riportiamo una parte di seguito:

"L'art. 2 comma 1, lettera l del D.Lgs. 81/08 definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) come *l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*. Anche per la scuola, i compiti del SPP sono stabiliti in via prioritaria dall'art. 33 e riguardano, in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l'individuazione e l'elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l'effettuazione dell'informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati). Il

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSPP

Gruppo supporto scuole

dirigente scolastico ha tuttavia facoltà di meglio puntualizzare tali compiti anno per anno, tenendo conto delle specificità dell'istituzione scolastica che dirige, di particolari problematiche, anche contingenti, e della *Politica della sicurezza* che intende perseguire.

In coerenza con l'art. 11, che prevede l'introduzione nella scuola di percorsi formativi interdisciplinari, un ambito di attività che non può certo essere trascurato è quello della promozione, della progettazione, del coordinamento e, in taluni casi, della conduzione diretta delle attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi, su mandato generale del Collegio docenti, in collaborazione con i team/consigli di classe e in auspicabile collegamento con gli enti che, sul territorio, si occupano di sicurezza sul lavoro. Quest'attività, che nel caso di un SPP scolastico potrebbe essere definita "istituzionale" al pari di quelle previste dall'art. 33, si può collegare in modo naturale ed automatico agli altri, ineludibili impegni del Servizio, costituendo assieme a questi un'unica struttura organica ed integrata di lavoro, di cui un esempio paradigmatico è costituito dal Progetto "Sicurezza in Cattedra".


L'art. 17 ribadisce l'obbligo in capo al dirigente scolastico di nominare il Responsabile SPP (RSPP) dell'istituzione scolastica. L'art. 32 (sostanzialmente non modificato dal D.Lgs. 106/09) individua i requisiti che deve possedere questa figura e stabilisce le opzioni tra le quali può scegliere il dirigente scolastico che non intenda (o non possa, per il superamento del limite di 200 dipendenti nella propria scuola) svolgere direttamente il ruolo di RSPP. Peraltro l'assunzione della funzione di RSPP da parte del dirigente scolastico richiede una formazione specifica come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11. L'incarico, recita il comma 8, va affidato prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica, e, in entrambi i casi, che si dichiari disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell'opera di un unico esperto, individuato all'interno degli enti locali proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all'interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, IPSEMA, Università, ecc.) oppure di un libero professionista. Alla stipula della convenzione potranno provvedere anche le autorità scolastiche territoriali.

Di seguito viene sintetizzata la gerarchia delle opzioni per l'individuazione del RSPP.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSPP

Gruppo supporto scuole



Di seguito si riportano alcune indicazioni relative alle procedure che il DS deve seguire al fine di acquisire le disponibilità dei potenziali RSPP e di rendere trasparente l'intero procedimento.

| Opzioni per l'individuazione del RSPP | Modalità di attuazione |
|--|---------------------------------|
| Personale interno all'istituto | Circolare del DS |
| Personale interno all'Amministrazione scolastica ma dipendente di altro istituto | Bando pubblico riservato |
| Dipendente dell'Ente proprietario | Richiesta all'Ente proprietario |
| Dipendente di enti e istituti specializzati in sicurezza | Bando pubblico |
| Esperto esterno libero professionista | Bando pubblico |

Si consiglia di mantenere traccia di ciascuna fase, a dimostrazione della correttezza formale e delle scelte adottate. Nel caso in cui il DS sia costretto a scegliere l'opzione professionista esterno, è opportuno che, sia nel bando che nell'atto di nomina, venga esplicitata la non percorribilità delle scelte indicate come prioritarie dalla norma. Il RSPP interno non può ricoprire tale ruolo in qualità di libero professionista.

Qualora il Responsabile sia un esperto esterno (dell'Ente locale, di enti specializzati in materia di salute e sicurezza o libero professionista), sempre l'art. 32 (comma 10) sottolinea l'obbligo in capo al dirigente scolastico di organizzare internamente alla propria scuola un vero e proprio Servizio, composto da un adeguato numero di Addetti (ASPP), lasciandogli tuttavia la massima libertà rispetto all'entità di tale numero e ai criteri di individuazione delle persone.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSP

Gruppo supporto scuole

La “ratio” delle disposizioni contenute nell’art. 32 è evidente: oltre a motivazioni di tipo economico, finalizzate al contenimento della spesa, è necessario considerare che, in materia di sicurezza, la scuola si trova in una posizione delicata, proprio in relazione al tipo d’utenza che la frequenta. Rispetto a situazioni lavorative in cui vi siano esclusivamente persone adulte, gestire la prevenzione e la sicurezza in un luogo con predominanza di minori richiede particolari sensibilità, in grado di percepire con maggior cognizione di causa l’eventuale pericolosità delle situazioni e dei comportamenti. Per contro, da parte degli insegnanti e, in generale, da parte di tutto il personale che vive ogni giorno all’interno della scuola, vi è una maggiore attenzione alle dinamiche poste in essere dagli allievi delle diverse età. Conseguentemente, è auspicabile che, nel caso sia lo stesso dirigente scolastico o personale appartenente ad un altro istituto a svolgere la funzione di RSP, sia comunque previsto almeno un Addetto SPP.

In ogni caso appare utile e funzionale organizzare un Servizio composto da più persone. Il numero di Addetti SPP va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituto. La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell’Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo ed individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio. Per motivi diversi, le situazioni più emblematiche sono due: gli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo tecnico o professionale particolarmente complessi ed articolati nell’offerta di indirizzi e le grosse istituzioni scolastiche suddivise in parecchi plessi, soprattutto se distanti tra loro. In questi casi il dirigente scolastico è chiamato ad operare delle scelte organizzative in coerenza con tali esigenze prioritarie, costituendo nel primo caso il Servizio sulla base di un principio di diversificazione e complementarietà delle competenze necessarie o assicurando, nel secondo caso, la presenza di una persona formata in ogni plesso del proprio istituto.

L’esperienza diffusa e le buone pratiche messe in atto in moltissime scuole, anche del primo ciclo, sono assolutamente in sintonia con il dettato normativo sull’organizzazione del SPP scolastico. In sostanza, la nomina di un RSP interno, diverso dal dirigente scolastico, deve essere intesa come la soluzione comunque preferibile. In questo caso il dirigente avrà cura di verificare quali opportunità vi siano nell’istituto per inquadrare funzionalmente il Responsabile interno con modalità che gli garantiscano risorse dedicate in termini di tempo a disposizione e/o di compenso, da definire valutando la possibilità di procedere in accordo con gli organismi dell’Istituto e le rappresentanze dei lavoratori, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’istituzione scolastica.

Concettualmente è corretto distinguere la nomina dall’incarico. La nomina costituisce l’atto formale che il dirigente è chiamato a redigere sia per il Responsabile che per gli eventuali Addetti SPP e può non essere limitata temporalmente, avendo quindi valore fino a revoca. L’incarico rappresenta invece lo strumento attraverso il quale il dirigente scolastico stabilisce il mandato operativo del SPP, che, oltre ai contenuti imprescindibili dell’art. 33, può contenere anche altre richieste, specifiche della realtà scolastica o del momento. Per tale motivo si suggerisce che l’incarico abbia durata annuale e venga rinnovato all’inizio dell’anno scolastico o all’inizio di quello finanziario. Nei casi in cui il SPP sia composto da più persone, il dirigente scolastico dovrà prestare attenzione nel definire e distribuire, attraverso i rispettivi incarichi, le competenze del Responsabile e quelle degli Addetti. In particolare il problema si pone quando il Responsabile è persona esterna alla scuola, nel qual caso risulta indispensabile individuare con precisione i rispettivi ambiti di intervento, onde evitare sia le sovrapposizioni di ruolo ed azione sia soprattutto le possibili zone d’ombra.

Sia per i Responsabili che per gli Addetti SPP, l’art. 32 (comma 2) prevede obbligatoriamente il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore, una specifica formazione

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze

Coordinamento A/RSPP

Gruppo supporto scuole

iniziale (suddivisa in tre moduli, A, B e C, per la scuola per un totale di 76 ore) e aggiornamenti periodici del modulo B. Per entrambe le figure, i contenuti e lo sviluppo orario del modulo B devono essere quelli previsti dall'accordo Stato-Regioni del 26.1.06 per il gruppo ATECO 8 – Scuola e Pubblica Amministrazione. Il successivo comma 5, integrato dal D.Lgs. 106/09, stabilisce inoltre che, per lo svolgimento della funzione di Responsabile o di Addetto SPP, è esonerato dalla frequenza dei moduli A e B del corso di formazione iniziale chi è in possesso di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 o LM26 di cui al Decreto del MIUR del 16.3.07, o nelle classi 4, 8, 9 e 10 di cui al Decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4.8.00, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente. Tuttavia deve comunque frequentare il modulo C, e, se ha conseguito la laurea da più di 5 anni, effettuare l'aggiornamento del modulo B (40 ore per il RSPP e 28 ore per l'ASPP) prima di essere nominato dal dirigente scolastico. Vista quest'ultima considerazione, che prefigura un obbligo formativo certamente oneroso anche per i giovani laureati individuati dalla normativa, soprattutto per i futuri RSPP appare comunque complessivamente più razionale frequentare i moduli A e B (per un totale di 52 ore), piuttosto che l'aggiornamento di 40 ore.

Va sottolineato che la nomina di un RSPP senza i requisiti formativi, riferiti anche all'aggiornamento, o i titoli di studio richiesti, equivale alla mancata nomina (e quindi punito con la pena più severa dell'arresto del datore di lavoro).

E' bene precisare che il Responsabile del SPP non è assoggettato a responsabilità penale. Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro sarà valutato dalla magistratura sulla base di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio. In generale, dove il Responsabile avesse mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza le necessarie misure preventive, non fornendo al dirigente scolastico l'informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il dirigente stesso, dell'evento. Ove invece il Responsabile avesse correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il dirigente scolastico, o altra figura interna preposta all'applicazione delle direttive sulla sicurezza, non avesse dato seguito alle sue indicazioni, dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente l'autorità giudiziaria a pronunciarsi sui singoli casi.”

Il Coordinamento degli A/RSPP della Rete, ha pubblicato inoltre un documento [3], che, oltre a ribadire quanto già ricordato in relazione alle priorità indicate dalla norma per l'individuazione del RSPP, propone anche un testo base di documento di garanzia per la nomina formale del RSPP, sia nel caso appartenga al personale interno alla scuola, sia in caso di soggetto esterno.

In tale documento sono riportati sia i reciproci impegni obbligatori fra i contraenti, sia impegni opzionali per la norma, ma fissati come standard di qualità dalla Rete.

Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze
Coordinamento A/RSP
Gruppo supporto scuole

Riferimenti normativi

- [1] D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. *“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”* (c.d. "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro")

Bibliografia

- [2] L. Bellina, A. Cesco Frare, S. Garzi, D. Marcolina, Manuale per la *“Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”*, SIRVESS, Rete sicurezza Arezzo, Rete Sicurezza Firenze, 2012
- [3] Coordinamento A/RSP Rete sicurezza Firenze, *“Note per l’assegnazione degli incarichi nell’ambito del SGSSL e del SPP della Scuola”*, www.sicurscuolatoscana.it, 2011